

Manifesto per una nuova legge sull'Accoglienza Familiare Temporanea

L'affidamento familiare è in crisi. L'indagine svolta nel 98/99, prima della riforma dell'istituto dell'affido ad opera della legge 28 marzo 2001 n. 149, riporta che i minori fuori famiglia (per Ai.Bi. Out of Family Children) erano in Italia 23.636. Oggi i dati (aggiornati al 31 dicembre 2010) riferiscono, 29.309 OFC, di cui circa 14.781 in Comunità educative (di cui 1.626 minori al di sotto dei sei anni) e 14.528 affidamenti familiari (il 44% dei quali a parenti).

Lo strumento dell'Affidamento Familiare, nel nostro Paese, non è mai veramente decollato. E questo nonostante una legge, la 149/2001, che affermava il diritto di ogni bambino a crescere in una famiglia e impegnava le istituzioni al "superamento del ricovero in istituto attraverso l'accoglienza familiare o, laddove questo non fosse possibile, l'inserimento in strutture di tipo "familiare". Questo è stato fatto solo in parte: gli istituti sono stati effettivamente chiusi, ma poco o nulla è stato fatto per la promozione di soluzioni di accoglienza familiare. L'alternativa, più semplice e rapida, individuata dalle istituzioni è spesso il ricovero in Comunità.

Le famiglie affidatarie non aumentano, mentre è crescente il numero di bambini che hanno gravi situazioni familiari alle spalle e per i quali è necessario l'allontanamento dal proprio nucleo. Ne consegue, in mancanza di famiglie affidatarie disponibili, l'inserimento in comunità, con il conseguenziale aumento della spesa pubblica. Il rischio ulteriore inoltre, laddove le comunità non siano più sufficienti, è il ripristino degli istituti, parimenti costosi delle comunità ma molto più capienti. In media il costo giornaliero per il collocamento di un minore in comunità educativa è pari a 79 euro, mentre in affido familiare è pari a 13,28 euro.

Perché le famiglie non sono sufficienti? L'affidamento fa paura: essere genitori affidatari richiede un investimento emotivo difficile da gestire. Le famiglie affidatarie si scontrano con la durata non definita di questo istituto (**affido sine die**). Solo il 37,1% dei casi di affido dura al massimo due anni, mentre nel 55,9% dei casi questa misura viene prorogata oltre i 2 anni previsti dalla legge con un 32,7% che prosegue perfino oltre i 4 anni¹. La **gestione rigorosamente pubblica** di questo istituto manifesta delle lacune e troppo spesso non esiste un vero **progetto di affido**. Manca il coinvolgimento e la corresponsabilità sul progetto di affido da parte di reti e associazioni familiari.

Cosa fare? Cambiare la cultura e rispettare la temporaneità dell'affido, ridurre i costi pubblici e coinvolgere le associazioni familiari nelle procedure di accoglienza. Serve una **riforma della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche** per giungere ad un numero sempre maggiore di famiglie accoglienti e per rendere l'affido una misura realmente temporanea.

La nuova legge

Ecco le **proposte concrete** per l'avvio di un nuovo decennio dell'accoglienza familiare degli OFC e per superare l'attuale evidente fallimento dell'affido familiare.

A) L'ACCOGLIENZA FAMILIARE TEMPORANEA: Occorrono alcune riforme culturali e procedurali che consentano, da un lato, di ridare fiducia a chi desidera accogliere un minore in affidamento e, dall'altro, di rendere questo istituto davvero temporaneo.

1. Riforma culturale: dal "sine die" alla vera "temporaneità"

Occorre superare il mito del "legame di sangue" - inteso come impossibilità di scindere il legame tra il minore e la famiglia d'origine anche in situazioni gravemente compromesse - che ha portato a giustificare il ricorso all'affido sine die.

Ciò è possibile:

- Realizzando che esiste un **nuovo concetto di abbandono**: il minore non può e non deve farsi carico delle problematiche dei suoi genitori, e non può restare sospeso per anni senza capire di chi è figlio.
- Eliminando il ricorso all'affidamento per quei casi in cui si sa già che il **recupero della famiglia non è percorribile** e dichiarando l'**adottabilità del minore**. Per il tempo necessario alla procedura d'adottabilità il bambino allontanato dalla famiglia deve comunque essere collocato in un ambiente familiare fino alla conclusione dell'iter adottivo.

¹ *Quaderno ricerca sociale, Bambini Fuori dalla Famiglia di origine (31 Dicembre 2008), Tavola nr.2.8*

OLTRE LA CRISI: la carezza della famiglia

- Le coppie affidatarie devono sapere che l'affido è solo temporaneo e non chiama ad essere genitori: **il ruolo degli affidatari deve essere chiaro** e distinto da quello della famiglia definitiva

2. Riforma dell'iter: programmazione e brevità delle procedure

Occorre rendere rigorosamente limitata nel tempo la durata dell'affido e quindi:

- **Introdurre l'obbligatoria redazione di un progetto di affido** volto al risanamento del legame familiare; nel progetto, con il consenso e in alcuni casi la condivisione della famiglia d'origine, sono già concordati gli obiettivi, i ruoli, le competenze, gli incontri e la durata della misura da disporre.
- **Limitare per legge la durata a massimo 2 anni**, rinnovabili una sola volta e solo per gravi motivi (totale massimo 4 anni).

B) LE COSE DELLA FAMIGLIA ALLA FAMIGLIA: L'Italia è piena di reti e associazioni familiari che, soprattutto in un momento di crisi economica come quella che viviamo, sono in grado di affiancare il servizio pubblico nella gestione degli affidamenti. Da ciò deriverebbe anche un risparmio per le casse dei servizi pubblici locali, perché le famiglie si affidano a famiglie e non a costose strutture.

3. La gestione dell'Accoglienza Familiare Temporanea al privato sociale autorizzato

- Trasferire per delega la competenza della gestione del progetto di affido ad **Enti appositamente autorizzati** (associazioni familiari) che saranno iscritti in un albo e che affiancheranno i servizi socio assistenziali degli Enti locali nella gestione delle procedure di affidamento. Le reti familiari sono in grado di rafforzare il tessuto sociale e di promuovere l'accoglienza in famiglia.

4. La chiusura delle Comunità educative entro il 31.12.2017

- Le Comunità educative, fatto salvo di quelle poche altamente specializzate, vanno chiuse esattamente come lo sono stati gli istituti, perché non sono gestite da figure genitoriali e funzionano in maniera analoga agli istituti. Il minore deve avere sempre una coppia genitoriale di riferimento.

5. Il riconoscimento giuridico delle Case Famiglia

- Le case famiglia, gestite da coppie coniugate, devono essere disciplinate con legge nazionale. Sono luoghi di accoglienza familiare molto più adatti delle comunità educative per la gestione dei casi più difficili: adolescenti, pronto intervento, minori con disabilità.

6. Riduzione della spesa pubblica per i minori in difficoltà

Il costo del collocamenti in strutture residenziali per le casse degli enti pubblici deve essere ridotto. Ecco come:

- **L'accoglienza familiare temporanea deve essere la regola**, quello ad altre strutture disposto solo in casi eccezionali (comunità di tipo terapeutico)
- **Il privato sociale gestirà l'affidamento per delega dell'Ente Locale**, in aggiunta – e non in sostituzione – dei servizi sociali
- Gli Enti autorizzati renderanno le prestazioni richieste rispettando le **tabelle costi** imposte dal settore pubblico con cui saranno concluse delle **convenzioni**;
- Gli enti autorizzati avranno alcuni **requisiti obbligatori** e svolgeranno **attività di formazione** e di sensibilizzazione sull'accoglienza familiare temporanea all'interno della società.

C) LA RETE DELL'ACCOGLIENZA FAMILIARE TEMPORANEA: L'accoglienza familiare temporanea non può essere fatta da soli: le famiglie potranno scegliere liberamente la disponibilità di accoglienza che vorranno offrire e saranno messe in rete grazie a una nuova figura.

7. L'affidamento familiare è alla portata di tutti

- Esistono varie tipologie di affido familiare la cui durata può variare da poche ore al giorno a 2 anni: da quello diurno solo part-time (da poter utilizzare con un forte senso preventivo) a quello residenziale full-time che comporta un maggior impegno per la famiglia affidataria.

8. Le reti familiari e la nuova figura dell'operatore familiare"

OLTRE LA CRISI: la carezza della famiglia

- L'operatore familiare sarà una nuova figura di cui ogni ente autorizzato alla gestione dell'affido sarà dotato. Il suo ruolo sarà duplice: di supporto a famiglie accoglienti e di accompagnamento al recupero delle famiglie di origine attraverso la creazione della rete locale.

Sottoscrivi il Manifesto

Vogliamo portare all'attenzione del Governo e del Parlamento queste proposte. Se le condividi anche Tu unisciti ad Ai.Bi. e sottoscrivi il Manifesto.

Il Manifesto di Ai.Bi. e le firme raccolte saranno consegnati alle istituzioni per sensibilizzarle sulla necessità e urgenza della riforma della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche.

* Aderisci su www.aibi.it o presso le sedi di Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini. Sottoscrivendo dichiari di avere ricevuto le informazioni di cui agli artt. 7 e 13 D. Lgs. 196/2003 e, ai sensi dell'art. 23 del decreto, conferisci ad Ai.Bi. il consenso al trattamento e all'archiviazione dei Tuoi dati personali. Autorizzi anche la comunicazione dei dati ai terzi nell'ambito e con le finalità indicate nell'iniziativa. Per informazioni sul trattamento dei dati o per rettifiche degli stessi potrai sempre contattare il Direttore Amministrativo, responsabile del trattamento, scrivendo a: amministrazione@aibi.it Se ci lasci anche il Tuo indirizzo acconsenti di ricevere materiale informativo sulle attività di Ai.Bi. e della Fondazione Ai.Bi., con sede in Mezzano di San Giuliano Milanese (MI), Via Marignano n. 18.